SENTENZA N. 571/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73131** del registro di segreteria, depositato in data 15.3.2021 e proposto dal Sig. (OMISSIS), nato ad (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pipola – CF PPLSFN79B62A509H - presso la quale elettivamente domicilia in Atripalda (AV) alla Via Largo Fiumitello n. 2, giusta procura in calce al presente atto, con richiesta di inviare le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n.08251932729 o a mezzo pec: stefania.pipola@avvocatiavellinopec.it;

CONTRO:

Comune di Atripalda, in pers. del Sindaco p.t., con sede in Atripalda alla Piazza Municipio, 1;

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21;

I.N.P.S. sede di Avellino, in pers. del l.r.p.t, con sede in Avellino alla Via Roma;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 19.11.2024 l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente

per parte ricorrente e per il Comune di Atripalda;

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'adeguamento della pensione in conseguenza del riconoscimento del beneficio previsto dall'art.44 del R.D. 30 settembre 1922, riconosciutogli con la sentenza n. 645/2016 emessa dal Tribunale di Avellino – sez. lavoro in data 27/06/2016, che prevede l'erogazione di un incremento stipendiale vitalizio dell'1,25% o del 2,50% in relazione al grado tabellare di invalidità conseguente ad una infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio. Rappresentava che a causa di una serie di errori perpetrati dal Comune di Atripalda nel calcolare l'adeguamento e nel trasmettere la documentazione all'INPS, il ricorrente avrebbe ottenuto una somma a titolo di incremento della pensione inferiore a quella realmente spettante.

In particolare, rappresentava di essere ex dipendente del Comune di Atripalda e che, a seguito di un trauma subito il 28/07/2006 nello svolgimento delle proprie funzioni, veniva accertata la sua idoneità al lavoro con limitazioni e riconoscimento della causa di servizio con un grado di infermità rientrante nell'ottava categoria della Tabella A (Tab./Cat. A – VII).

Con delibera n. 10 del 21/01/2009, l'Ente Locale riconosceva la causa di servizio e, pertanto, provvedeva alla liquidazione dell'equo indennizzo senza però riconoscere i benefici di cui alla Legge 539 del 1950.

In data 26/09/2012 il sig (omissis)depositava ricorso presso il Tribunale di Avellino – sez. lavoro al fine di: 1) condannare il Comune di Atripalda al pagamento delle indennità previste dal combinato disposto della L. 539/1950 e dell'art. 50 del CCNL del 14/09/2000 nella misura di € 932,17, oltre interessi; 2) condannare il Comune di

Atripalda ad effettuare le dovute comunicazioni all'INPDAP per la rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al sig. Caronia.

Con sentenza n. 645/2016, pubblicata in data 27/06/2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino, condannava l'amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 932,17 quale indennità prevista dalla Legge 539/50, mentre si dichiarava incompetente circa la richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico. Con pec del 22/12/2017 il sig. (omissis) quindi, diffidava nuovamente il Comune di Atripalda affinchè, a seguito della sentenza emanata, comunicasse all'Inpdap di provvedere alla rideterminazione della pensione. In data 25/01/2018 il Comune di Atripalda comunicava di aver trasmesso all'INPS la documentazione; successivamente, l'Ente Previdenziale ritenendo insoddisfacente la documentazione inviata dal Comune, in quanto carente di elementi necessari e certificazioni specifiche per l'adeguamento pensionistico, non provvedeva alla richiesta di integrazione e non forniva alcuna risposta in merito. Con nota del 06/11/2019, dopo più di un anno, il ricorrente veniva informato dal Comune di Atripalda che "per le retribuzioni corrisposte in data successiva al 01/07/2011, le stesse erano trasmesse attraverso il portale "nuova passweb" del sito istituzionale INPS; in realtà il Comune avrebbe dovuto trasmettere le certificazioni del cd. "ultimo miglio" in sostituzione del modello PA04 errato, inviato precedentemente; di conseguenza l'INPS, senza i dati dell'ultimo miglio non poteva rideterminare la pensione del sig. (omissis) con nota del 03/12/2019 il sig. (omissis)rappresentava quanto predetto all'Ente Locale, chiedendo di ricevere copia del modello PA 04 e delle modalità di calcolo della quota mensile per gli arretrati di € 932,17, nota riscontrata in data 11/02/2020 dal comune il quale inviava il modello PA04, ma non forniva nessuna risposta per gli arretrati ricevuti nel 2016. Pertanto con nota del 23/06/2016 il sig.

(omissis)diffidava nuovamente il Comune di trasmettere le nuove retribuzioni all'INPS tramite il sistema telematico, in sostituzione di quelle trasmesse precedentemente con il modello PA04; con comunicazione del 30/06/2020 il comune di Atripalda dichiarava di aver provveduto ad inserire sul portale INPS "l'ultimo miglio", riconoscendo le precedenti doglianze manifestate dal ricorrente circa la errata gestione della pratica che lo riguardava; con pec del 21/10/2020 il ricorrente segnalava che il comune non aveva provveduto a comunicare, oltre all'ultimo miglio, la retribuzione annua di € 29.293,54, comprensiva degli oneri accessori e, soprattutto, che relativamente all'adeguamento della retribuzione di cui ai benefici degli artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922, risultava dichiarata una somma mensile di €7,75, inferiore quindi a quella spettante al ricorrente e calcolata in € 18,90.

Con il ricorso in epigrafe chiedeva quindi alla Corte dei conti di:

"- Riconoscere il diritto del (omissis)alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, tenendo conto degli arretrati di € 932,17 e degli arretrati per i.v.c. di € 190,16 per il periodo dal 18.09.2007 all'atto del collocamento in pensione;

-condannare, per l'effetto, per quanto di competenza, il Comune di Atripalda e l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere i ratei pensionistici aggiornati con gli arretrati di cui sopra;

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario".

2. All'udienza del 16.5.2023 parte ricorrente affermava di non avere notificato il ricorso e il DFU e chiedeva termine per provvedere. Il GM disponeva il rinvio all'udienza del 22.12.2023, dando termine di 30 giorni per provvedere alla notifica.

3. L'INPS si costituiva in giudizio con memoria del 4.12.2023 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo ricevuto dall'Ente datore di lavoro

variazioni in merito all'anzianità contributiva e alle retribuzioni percepite. Evidenziava che "*sembrerebbe che dopo il 2013 il Comune non abbia aggiornato la posizione retributiva*". Infatti, in mancanza di certificazione della PA datoriale di rettifica dei dati retributivi ovvero attestante l'effettuazione di ulteriori versamenti contributivi, non risulta possibile per l'INPS, mero ordinatore secondario di spesa, procedere alla ricostruzione della pensione. Rappresentava che in mancanza di versamento dei contributi da parte del Comune l'INPS non può attribuire d'ufficio i contributi, non potendo farsi applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e dovendo rispondere della omissione contributiva il solo datore di lavoro. Eccepiva infine la prescrizione quinquennale, essendo il ricorrente collocato in quiescenza con decorrenza luglio 2011 e avendo posto in essere il primo atto interruttivo nei confronti dell'INPS solo con la notifica del ricorso in data 29.5.2023, per cui sarebbero prescritte le differenze economiche riferite ai periodi temporali antecedenti il quinquennio dalla data della notifica del ricorso (maggio 2018).

4. All'esito dell'udienza del 22.12.2023 l'INPS, confermando di aver ricevuto la notifica del ricorso e del DFU, si riportava alla propria memoria. Con ordinanza n. 3/2024 veniva chiesto al Comune di Atripalda di depositare una dettagliata e motivata relazione in merito alle attività svolte per la liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, avuto riguardo alle contestazioni avanzate nel presente giudizio.

5. In data 7.3.2024 il Comune trasmetteva la predetta relazione in cui riepilogati i fatti rappresentava di aver provveduto in data 6.3.2024 alla "definitiva certificazione dell'ultimo miglio per un importo di euro 25.605,89 oltre euro 3.686,92 quale retribuzioni accessorie percepite nell'anno 2011 dal sig. (omissis)e quindi per un importo complessivo di euro 29.292,81".

6. All'udienza del 17.4.2024, su richiesta dell'INPS, veniva disposto un rinvio all'udienza del 10.7.2024 al fine di verificare l'avvenuta riliquidazione della pensione da parte dell'INPS.

7. Con memoria del 9.7.2024 l'INPS rappresentava che "sembrerebbe che a seguito dell'invio della nuova certificazione…da parte del Comune di Atripalda l'INPS abbia provveduto a ricostruire la pensione del ricorrente pagando anche le differenze economiche sui ratei arretrati", come confermato dal cedolino di pensione del mese di luglio 2024, che allegava unitamente alla visura degli archivi informatici INPS. per cui chiedeva la cessata materia del contendere in caso di mancata contestazione da parte del ricorrente.

8. All'udienza del 10.7.2024, su accordo delle parti, per consentire all'avvocato del ricorrente di verificare la documentazione depositata dall'INPS, il GM rinviava la causa all'udienza del 19.11.2024.

9. Con nota del 18.11.2024 l'avv. di parte ricorrente dava atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione chiedendo la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese con attribuzione al procuratore antistatario.

10. All'udienza del 19.11.2024 l'INPS ribadiva di aver ricostruito la pensione del ricorrente sulla base dei dati retributivi trasmessi dal Comune di Atripalda e chiedeva la compensazione delle spese in quanto il ritardo nel pagamento non è imputabile all'INPS.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso ha ad oggetto l'adeguamento della pensione del ricorrente in conseguenza del riconoscimento del beneficio previsto dall'art.44 del R.D. 30 settembre 1922, riconosciutogli con la sentenza n. 645/2016 emessa dal Tribunale di Avellino – sez.

lavoro in data 27/06/2016, che prevede l'erogazione di un incremento stipendiale vitalizio dell'1,25% o del 2,50% in relazione al grado tabellare di invalidità conseguente ad una infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Non vi è dubbio, infatti, circa il beneficio, di natura esclusivamente economica, spettante al ricorrente e previsto all'art.44 del R.D. 30 settembre 1922/1290, inizialmente previsto a favore dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra e dei loro congiunti e, successivamente con la Legge n. 539 del 15 Luglio 1950, esteso anche a favore al personale civile e militare dello Stato, mutilato o invalido per fatti di servizio.

Tale beneficio è stato espressamente riconosciuto al sig. (omissis)con la sentenza n. 645/2016 emessa dal Tribunale di Avellino – sez. lavoro in data 27/06/2016 che prevede l'erogazione di un incremento stipendiale vitalizio dell'1,25% o del 2,50% in relazione al grado tabellare di invalidità conseguente ad una infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

A causa di una serie di errori perpetrati dal Comune di Atripalda nel calcolare l'adeguamento e nel trasmettere la documentazione all'INPS, il ricorrente non ha inizialmente ottenuto quanto effettivamente gli spettava.

In data 7.3.2024 il Comune ha rappresentato di aver provveduto in data 8.1.2020 a rettificare la certificazione PA04 e a certificare la nuova retribuzione alla cessazione e di aver provveduto solo nella medesima data della relazione, 6.3.2024, alla definitiva certificazione dell'ultimo miglio per un importo di euro 25.605,89 oltre euro 3.686,92 quali retribuzioni accessorie percepite nell'anno 2011 per un importo complessivo di euro 29.292,81.

L'INPS ha confermato la avvenuta riliquidazione della pensione e il pagamento delle differenze economiche sui ratei arretrati, come si evince dal cedolino di pensione

del mese di luglio 2024 (che riporta: "PENSIONE MENSILE LORDA : 2.060,55 ARRETRATO PENSIONE MENSILE LORDA A.C. : 368,80 ARRETRATO PENSIONE MENSILE LORDA A.P. : 3.204,48") che ha allegato unitamente alla visura degli archivi informatici INPS. Pertanto, ha chiesto la cessata materia del contendere.

Orbene, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'INPS nella propria memoria e dallo stesso ricorrente nella memoria del 18.11.2024.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Sul punto va osservato che "*anche di recente è stato ribadito che (Cass. n.*

19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (…) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)" (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Nel caso di specie, parte ricorrente, come sopra esposto, ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

2. Quanto alla statuizione sulle spese, poichè il versamento degli arretrati richiesti da parte dell'INPS è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, in conseguenza dell'aggiornamento dei dati da parte del Comune in data 6.3.2024, il Comune di Atripalda va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in 600,00 euro, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario in quanto è a causa degli errori da questo commessi nel calcolare l'adeguamento e nel trasmettere la documentazione all'INPS che il ricorrente è stato costretto a proporre il ricorso. Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere; condanna il Comune di Atripalda alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in 600,00 euro, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 19.11.2024.

IL GIUDICE UNICO

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi dei ricorrenti ed eventuali danti e

aventi causa.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D'Oro)

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dei ricorrenti, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25.11.2024

Il Direttore della segreteria

dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente